



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore CARUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

Modifica degli articoli 15, 68, 102, 104, 105, 107 e 112 e introduzione degli articoli 137-*bis*, 137-*ter* e 137-*quater* della Costituzione, istituzione dell'Alta Corte di giustizia

ONOREVOLI SENATORI. - Non sfugge al proponente del presente disegno di legge come, proprio nei giorni della sua presentazione, il dibattito politico in ordine ad alcune delle questioni trattate abbia preso una ulteriore nuova piega, rispetto a quanto era sino a solo poche settimane fa, con riferimento ad alcuni aspetti di non poco conto.

Ciò malgrado, si ritiene comunque utile portare a compimento l'opera di riflessione ed anche di confronto con contrapposte opinioni avviata ormai da alcuni anni, in ordine ad aspetti che sono in tutta evidenza destinati a non poter perdere mai, nemmeno nel futuro, il loro carattere di complessità e di volubilità di suggestione. Si ritiene insomma doveroso portare a compimento la detta opera, nella maniera che è a ciò più proprio, e cioè offrendo al dibattito politico-istituzionale, peraltro senza presunzione alcuna, soluzioni da introdurre nel ventaglio della scelta parlamentare. Ove sia preliminarmente stabilito, è di tutta ovvietà la circostanza, che effettivamente sussista necessità, non più rimandabile, che una scelta per l'appunto sia operata, in senso riformatore.

Il disegno di legge abbraccia vari aspetti del nostro assetto costituzionale che appaiono bisognosi anche solo di puntualizzazione, al fine di correttamente porsi - come è doveroso che sia - quali validi pilastri (in alcuni casi, nuovi o rafforzati pilastri) di scelte di legge ordinaria, la cui necessità è determinata dai mutamenti scientifici, tecnologici e del costume che, sempre più rapidamente, caratterizzano la nostra società e le dinamiche dei suoi percorsi evolutivi.

Ma, soprattutto, il disegno di legge si pone come proposito di riflessione sul complesso di vicende che, negli anni più recenti, hanno visto determinarsi, nella dinamica istituzio-

nale italiana, una sempre più accesa conflittualità tra il mondo della politica e la magistratura, e - correlativamente - una graduale ma inesorabile tendenza verso una sempre minore legittimazione e autorevolezza dell'uno e dell'altra agli occhi dell'opinione pubblica.

Non è questa la sede per una ricostruzione, a carattere storico, di tale fenomeno, e costituisce dunque un'utile semplificazione il fatto di potersi permettere di prescindere da qualsiasi valutazione, volta ad attribuire la responsabilità di quanto accaduto all'uno, piuttosto che all'altro, dei soggetti protagonisti; ovvero a soggetti ulteriori, compartecipi (a volte sovraesposti protagonisti) del fenomeno stesso (ci si riferisce a coloro che hanno esercitato i cosiddetti «quarto e quinto potere», cioè quelli dell'informazione), che pure - nel relativo ambito - hanno svolto ruoli non trascurabili, esercitando la funzione mediatica di interprete dei vari accadimenti nei confronti dell'opinione pubblica, con un conseguente e rilevante effetto contributivo (e di responsabilità, in relazione alle eventuali relative distorsioni) nella formazione dei convincimenti diffusi.

Ciò su cui è invece doveroso richiamare l'attenzione è il fatto in sé, del conflitto e dei connessi e conseguenti rischi che alla sua verifica e al suo permanere sono inevitabilmente legati: rischi inerenti ad un inesorabile processo di delegittimazione, o reciproca o concorrente, del mondo della politica, da un lato, e di quello giudiziario, dall'altro, che hanno causato nel passato, e che possono continuare a ciclicamente causare, un'indebita preminenza (se non addirittura una prevaricazione, costituzionalmente e istituzionalmente inconcepibile) ora del primo sul secondo, ora del secondo sul primo.

Una sorta di surreale gioco a perdere, insomma, le cui regole non scritte sono quelle della sconfitta di ciascuno dei contendenti, e a cui è tuttavia collegato l'inevitabile effetto che a perdere siano in definitiva lo Stato, i suoi assetti istituzionali e l'architettura democratica che li caratterizza, oltre che (e soprattutto, e irrimediabilmente in termini generazionali) i cittadini e, con i medesimi, il relativo senso dello Stato.

Ulteriore effetto negativo di tale conflittualità è poi, del tutto naturalmente, quello costituito dalla progressiva perdita di efficacia della complessiva azione dei pubblici poteri, essendo di tutta evidenza il fatto che tale efficacia debba necessariamente presupporre ed essere radicata su un contesto caratterizzato, da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, dalla reciproca e leale cooperazione, oltre che vicendevole legittimazione.

È innegabile che nel recente passato si siano verificati molteplici episodi da iscrivere in questa vicenda e a tale proposito non si può non sottolineare come l'indebita invadenza di un potere rispetto ad un altro abbia spesso avuto la sua origine, o quantomeno la sua concausa, anche in fenomeni di autodelegittimazione, nei quali larga parte ha giocato l'uso improprio di prerogative poste dal Costituente a tutela della sfera di competenza propria degli stessi poteri qui considerati.

Così, alla sempre minore autorevolezza della classe politica rispetto all'opinione pubblica ha certamente contribuito un uso, da parte della medesima, delle prerogative parlamentari in tema di autorizzazione a procedere palesemente finalizzato anche a garantire forme di ingiustificata impunità.

Ma, specularmente, le prerogative che sostanziano l'autogoverno della magistratura sono state talora impiegate in modo da configurare aree, anche qui, di vera e propria impunità rispetto a comportamenti di certo esorbitanti rispetto ai limiti entro i quali deve collocarsi l'ordine giudiziario o a regole deontologiche elementari: sotto il mol-

teplice, in tutti i casi gravissimo, profilo della pretesa di esercitare surrettizia funzione legislativa in indebita prevaricazione delle attribuzioni del potere a ciò preposto; sotto il profilo dell'abuso delle attribuzioni di autonomia ed indipendenza al fine di esercitare - anche in tale caso - abnorme potere; sotto il profilo - ancora, ma non esaustivamente - della ricerca della propria impunità disciplinare.

Ed è proprio in tale senso che le garanzie apprestate dal Costituente del 1946 a tutela, rispettivamente, dell'autonomia della politica e della magistratura da indebite influenze e condizionamenti ad opera di altri poteri hanno mostrato i propri limiti nel momento in cui eventi specifici ponevano pesantemente in discussione l'immagine dell'una o dell'altra, di fronte all'opinione pubblica.

È sufficiente ricordare, in relazione a ciò, il periodo che culminò con il *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati nel 1987, ovvero la stagione di «Mani pulite», negli anni 1992-1994, per avere una conferma non solo del rilievo che i processi di delegittimazione sono suscettibili di assumere, ma anche dei rischi ad essi inerenti dal punto di vista della tutela degli equilibri costituzionali.

Al riguardo, ancora è da ritenersi esemplare la vicenda che, nel maggio del 1993, portò alla modifica della procedura di votazione sulle autorizzazioni a procedere, prevista dall'articolo 68 della Costituzione nella formulazione anteriore alla modifica costituzionale che fu poi effettuata nell'ottobre dello stesso anno.

Fu sulla base di un parere delle rispettive Giunte del Regolamento che le Presidenze di Camera e Senato decisero, pur in assenza di qualsiasi mutamento del quadro normativo, che quelle votazioni - fino allora effettuate a scrutinio segreto - si svolgessero a scrutinio palese.

Si trattò di una decisione che, per il merito e il modo in cui maturò, fu evidente testimone dell'incapacità del Parlamento di avva-

lersi liberamente delle prerogative allo stesso spettanti in un momento di fortissimo discredito della classe politica.

La problematica si pone in termini sostanzialmente analoghi per la magistratura.

Il clima in cui maturò il consenso al *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati, e il ruolo che in ciò ebbe l'eco di un clamoroso caso di errore giudiziario e degli sviluppi dello stesso, costituiscono un precedente che potrebbe in futuro ripresentarsi e produrre conseguenze pericolose rispetto all'esigenza - ancora oggi da più parti condivisa, sebbene con un andamento decrescente che non sembra far sufficientemente riflettere coloro che a ciò dovrebbero essere più interessati - di conservare l'elevato livello di garanzie che la Costituzione assicura alla magistratura medesima.

A quest'ultimo riguardo, è inoltre necessaria, sotto un profilo parzialmente diverso, una riflessione sui rischi connessi con l'affermarsi del fenomeno delle correnti politiche nell'ambito della magistratura associata, fenomeno che, prescindendo da qualsiasi giudizio di merito, è venuto a influire e a condizionare in modo decisivo il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura e l'esercizio delle prerogative ad esso spettanti, che in ragione del loro rilievo costituzionale non possono certo trovare armoniche ragioni di coesistenza con un sistema fondato su, a volte, non edificanti tutele di interessi di parte e su contrapposizioni anche di deteriore bottega.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha come fondante vocazione quella di garantire la totalità dei cittadini, in relazione alle missioni che sono ad esso affidate, e non può certo essere protagonista di alcun tradimento in tale ambito.

Si tratta di un dato di fatto incontestabile e che apporta sicuramente elementi di tensione rispetto alla concezione complessiva del ruolo dell'organo di autogoverno, voluto dal Costituente del 1946 a tutela del dovere di indipendenza non solo della magistratura,

ma anche dei singoli magistrati, ed esposto invece al rischio di divenire lo strumento con cui parti della magistratura - magari raccordandosi con parti della politica - possano indursi ad imporre una propria concezione del modo di essere del magistrato, né legittima, né coerente con la volontà costituzionale e, quindi, con la volontà democratica, la cui rappresentazione evolutiva non può che spettare, del tutto esclusivamente, a chi esercita il potere derivantegli dal mandato parlamentare.

Tutto ciò implica il rischio di una fortissima autodelegittimazione della stessa magistratura e, in particolare, costituisce circostanza assolutamente inaccettabile avuto specifico riguardo ad una delle funzioni costituzionalmente attribuite al suo organo di autogoverno, al Consiglio Superiore della Magistratura, e cioè la funzione disciplinare.

La possibilità che il giudizio disciplinare nei confronti del magistrato - come il più delle volte in concreto è - sia influenzato dalla sua appartenenza ovvero (un recentissimo caso, assurto all'onore delle cronache, ne è plastica dimostrazione) dalla sua non appartenenza correntizia fa paventare un rischio inammissibile, ma anche, d'altra parte, un'eventualità che non poteva essere a suo tempo presa in considerazione dal Costituente. Diverso era il tempo, diversi i costumi generali.

Sotto questa particolare prospettiva si pone concretamente un'esigenza di incisivo rafforzamento delle garanzie di assicurarsi l'indipendenza non solo e non tanto della magistratura come corpo burocratico, ma di ciascun singolo magistrato rispetto al contesto complessivo in cui il medesimo opera.

Le considerazioni che precedono hanno indotto ad immaginare un progetto di riforma costituzionale ispirato a due fondamentali linee direttrici: da un lato, all'esigenza di un rafforzamento delle prerogative poste a tutela dell'indipendenza del Parlamento, identificato quale naturale luogo di espressione della dimensione politica, oltre che di quelle della

magistratura, intesa - come già detto - non solo come corpo burocratico, ma anche come l'insieme dei singoli magistrati, ciascuno debitore del dovere (e non già titolare del diritto) di garantire la propria imparzialità, autonomia ed indipendenza nei confronti dei singoli cittadini e della collettività degli stessi, cui - invece - spetta il correlativo diritto, e dall'altro lato - all'opportunità di attribuire un ruolo centrale in questo ambito ad un soggetto terzo, di nuova istituzione e da collocarsi nel più alto rango istituzionale.

È dunque per queste ragioni che il disegno di legge, per un verso, nuovamente propone la riformulazione dell'articolo 68 della Costituzione, nella forma più diretta, meno ipocrita e più inequivoca, reintroducendo il principio dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari sottoposti a procedimento penale (con il non rinunciabile bilanciamento tuttavia derivante dalle innovative metodologiche su cui ci si soffermerà più avanti), e - per altro verso - si va ad attribuire la competenza a concedere tale autorizzazione ad una istituenda Alta Corte di giustizia, alla quale è pure attribuita la competenza in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura, oltre che la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio Superiore della Magistratura e dagli organi di autogoverno delle altre Magistrate, con conseguente e relativa sottrazione dei medesimi alla competenza del giudice amministrativo.

Va segnalato che alcune delle competenze dell'Alta Corte riguardanti le magistrature sono state riprese dal progetto di riforma costituzionale a suo tempo elaborato dall'ultima Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (articolo 122 dell'Atto Camera n. 3931-A e dell'Atto Senato n. 2583-A della XIII legislatura), nella parte in cui veniva specificamente prevista l'istituzione di una Corte di giustizia della magistratura.

La composizione dell'Alta Corte - come emergerà più avanti dall'illustrazione delle

relative disposizioni - è stata invece innovativamente immaginata in modo da corrispondere alle finalità sottese all'intero progetto.

Altrettanto essenziali devono poi ritenersi le disposizioni sui *quorum* di elezione e sulle incompatibilità previste per i membri dell'Alta Corte.

Si tratta di disposizioni in parte ricalcate su alcune altre vigenti (si è fatto in genere riferimento al modello della Corte costituzionale), ma in parte significativamente diverse, al fine di rafforzare nella misura più ampia possibile l'indipendenza e l'autorevolezza del nuovo organo decidente.

In assenza di tali requisiti, l'Alta Corte non potrebbe infatti in nessun modo assolvere quella funzione di rilegittimazione dell'idea di una specifica e rafforzata tutela delle attribuzioni dei soggetti istituzionali considerati.

D'altra parte, solo un'assoluta garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'Alta Corte può giustificare l'attribuzione ad essa di funzioni di grande rilevanza dal punto di vista costituzionale.

Non può in particolare sfuggire un profilo di evidente importanza nell'impostazione seguita, e cioè che il complessivo disegno proposto fonda proprio sull'assoluta imparzialità e indipendenza del nuovo organo costituzionale l'attribuzione allo stesso di poteri che - nella forma attuale - sono oggi attribuiti ed esercitati dalle Camere medesime, proprio alla luce della loro importanza, ai fini della tutela delle prerogative costituzionali del potere legislativo e che, però, in tal modo finiscono inevitabilmente soggetti al rischio di condizionamenti legati al gioco dei rapporti politici anche di volta in volta in atto tra maggioranza ed opposizione.

Al riguardo deve sottolinearsi che la soluzione prospettata rappresenta un'innovazione indubbiamente di carattere radicale, rispetto alle modalità con cui è stato tradizionalmente organizzato l'esercizio delle prerogative poste a tutela dell'autonomia del Parlamento.

Il disegno di legge, nel proporre una riformulazione dell'articolo 68 della Costituzione, affronta anche - a livello costituzionale - il tema della disciplina dell'insindacabilità, rispetto al quale occorre porre le premesse per il superamento di una giurisprudenza formata dalla Corte costituzionale (il riferimento è all'indirizzo interpretativo affermato nelle pronunce della Corte, a partire dalle sentenze n. 10 e 11 del 2000), che può essere definita di emergenza, rispetto all'esigenza di reagire ad un problema serio e grave, ma che ha tuttavia finito per colpire la funzione parlamentare, in una delle sue manifestazioni più tipiche e più irrinunciabili.

Devono, in argomento, ricordarsi le parole pronunciate, nella tredicesima legislatura, da un autorevole esponente dell'allora maggioranza di centrosinistra, il senatore Massimo Villone (presidente della 1^a Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato) il quale così si esprime: «Credo che tale punto di debolezza sia là dove si assume la premessa del parlamentare come una specie di funzionario specializzato: ...l'idea, dunque, che l'attività politica latamente intesa non rientri nella definizione della funzione specificamente propria del parlamentare e che quindi sia ragionevole pensare che in quell'attività non ci sia alcuna forma di tutela.

Credo che questo sia un concetto giuridicamente sbagliato, soprattutto un concetto che non ha riscontro con la realtà effettiva. Non si può pensare che il parlamentare uscendo dalla Camera diventi altra cosa. Chi mi ferma per strada e mi pone un problema come spesso accade presume, e pretende, che io eserciti le mie funzioni anche in quel momento. Dovrei forse dirgli di rivolgersi altrove perchè non sono in servizio?

Né possiamo dimenticare le tante volte in cui un parlamentare si trova in contesti nei quali gli si chiede di prendere posizione su situazioni delicate, magari di collusione o di corruzione. Il parlamentare lo fa perchè

in quel momento, anche se non ha presentato un'interrogazione o un'interpellanza, svolge una funzione che è secondo me quella tipica e necessaria di un rappresentante politico di collegio.

Pensiamo, ancora, a un Segretario di partito, che in genere presenta pochissimi disegni di legge, e quasi mai interrogazioni e interpellanze. Un soggetto, dunque, cioè che di atti formali parlamentari ne fa pochissimi. Arriveremmo all'assurda conseguenza che il soggetto più esposto di tutti, perchè un Segretario di partito sicuramente è il più esposto di tutti, è il meno garantito in assoluto, perchè non fa quegli atti che sarebbero i soli a consentirgli una tutela.

Credo che quando si giunge a conseguenze di questo tipo c'è un errore da qualche parte...

Se si azzerà la funzione parlamentare nella sua capacità di rappresentanza politica, se si azzerà l'attività politica come elemento rilevante di sistema, la conseguenza è che i conflitti vanno nelle Aule di giustizia, e non è questo un sistema che poi tenga fino in fondo.

Capisco che questo indirizzo giurisprudenziale, quello da ultimo adottato dalla Corte, risponde a un'esigenza vera che la Corte avverte. Entrando in un sindacato di minuto dettaglio ovviamente [essa] ha sentito il bisogno di criteri oggettivi. Ed è arrivata alla conclusione di ancorarsi a elementi formali: l'interpellanza, l'interrogazione, l'atto, il documento, ecc..

Questo risponde alle esigenze della Corte, comprensibili ripeto, ma non credo risponda alle esigenze del sistema. Perché non c'è sentenza della Corte, non c'è teoria di studioso che possa alla fine negare la realtà che il parlamentare non è mai un privato cittadino - qualora volesse esserlo, e probabilmente non esiste nemmeno questa come ipotesi - perchè appunto gli si chiede di non esserlo». («Corte Costituzionale. Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali», Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo

della Consulta, Milano, Giuffrè, 2001, pagine 102 e seguenti).

Si tratta di considerazioni da ritenersi integralmente condivisibili e che costituiscono – come ben si evince dall'articolo 2 del disegno di legge – il presupposto del nuovo testo che si propone per il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

E tuttavia, segnatamente, con riferimento all'intero corpo dell'articolato:

L'articolo 1 integra l'articolo 15 della Costituzione con l'introduzione di un ulteriore comma dopo il secondo, inserendo nel lessico costituzionale, seppur con riferimento ad una problematica specifica, il termine «riservatezza», che – a partire dal riferimento fattovi dal legislatore ordinario in materia civile e penale e dalle ricostruzioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, fino ai più recenti approdi della normativa sui dati personali – è divenuto uno degli ancoraggi fondanti della società contemporanea rispetto alla pervasività dell'informazione e della multimedialità. Questa operazione di *restyling* costituzionale agisce sulla libertà di corrispondenza tradizionalmente garantita dall'articolo 15 e pone una riserva di legge, cui spetta di definire non solo la garanzia della riservatezza delle persone estranee al procedimento ivi considerato, ma altresì di predisporre le regole per il non più differibile contrasto all'illecita utilizzazione di atti che riferiscono delle stesse persone, determinandone i casi e i modi di utilizzazione; identica riserva di legge è introdotta per la determinazione dei casi e dei modi con i quali è consentita l'utilizzazione di corrispondenze, conversazioni o comunicazioni riguardanti le medesime (l'attualissimo problema, insomma, delle intercettazioni, telefoniche e non, del loro abuso e del loro utilizzo, a volte assai spregiudicato; ma anche l'altrettanto attualissimo problema del bilanciamento tra i diritti di riservatezza e di informazione, con la creazione – che sembra invero opportuna – di un ancoraggio costituzionale, che possa essere di guida alle scelte

di legge ordinaria). Si viene in tal modo a coprire una zona (di fatto) sguarnita di adeguate garanzie, che per alcuni versi si raccorda alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione, fungendo da corollario ai principi del giusto processo sanciti dall'articolo in parola.

D'altra parte e così come appena sopra si diceva, recenti e clamorose vicende pubbliche hanno messo in rilievo le problematiche in esame, che hanno rappresentato anche il punto di emersione di una situazione di complessivo disagio in cui versano molte persone, in moltissimi casi titolari di rilevanti responsabilità nei più svariati campi, dell'economia, del mercato, dell'informazione, e – in definitiva – della società, e – fra esse – anche parlamentari appartenenti alle più diverse forze politiche, in relazione alla convinzione che siano sempre più diffuse intercettazioni, anche ambientali, che potrebbero interessare loro o comunque coinvolgerle.

Proponendo una soluzione che si giudica equilibrata su un tema con cui in più occasioni si è confrontato il Parlamento senza pervenire a soluzioni definitive, l'integrazione dell'articolo 15 della Costituzione, così come proposta, realizza altresì una saldatura funzionale con altra modifica parimenti apportata dal presente disegno di legge all'articolo 68 della medesima, la cui parte innovativa è rappresentata dall'introduzione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione per utilizzare, in qualsiasi procedimento, compresi quelli cui i parlamentari stessi siano estranei, conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali i medesimi siano partecipi. Viene in tal modo a predisporre lo strumento che appresta le dovute garanzie riguardo alle cosiddette intercettazioni indirette e, di conseguenza, vengono poste le premesse per superare una serie di problemi interpretativi e applicativi, bene evidenziati, in più occasioni, dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.

L'articolo 2 del disegno di legge - così come sopra anticipato - sostituisce integralmente il testo dell'articolo 68 vigente. Il primo comma ridefinisce l'estensione dell'insindacabilità parlamentare, riconducendo alla prerogativa in questione tanto l'attività del parlamentare ricollegabile all'«immunità di sede», vale a dire alle opinioni espresse e ai voti dati nello svolgimento di attività collegiali o comunque svolte all'interno della Camera di appartenenza, quanto l'attività riferibile ai voti dati e alle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell'esercizio o a causa delle loro funzioni: per questo secondo profilo il testo di cui si chiede l'approvazione coincide con la proposta formulata dall'ultima Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (articolo 86 dell'Atto Camera n. 3931-A e dell'Atto Senato n. 2583-A della XIII legislatura). Oltre a porre le premesse per la ricostruzione unitaria dell'attività politica del parlamentare intesa nella sua - dovuta - più ampia accettazione, il nuovo testo proposto per il primo comma dell'articolo 68 mira senz'altro a definire un tracciato più lineare per i soggetti che, dentro e fuori dal Parlamento, saranno chiamati a darne applicazione.

Il nuovo secondo comma, che si propone per l'articolo 68, reintroduce - con un sostanziale *revirement* legislativo che torna alle origini del testo costituzionale prima della modifica del 1993 (legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3) - l'autorizzazione per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento, conservando l'esigenza di analoga autorizzazione per qualsiasi limitazione della sua libertà personale, estendendo in modo esplicito tale garanzia all'ipotesi di detenzione anteriore all'esito della consultazione popolare che ne ha determinato l'elezione, e mantenendo il riferimento ai delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza contenuto nel testo attuale. Il medesimo secondo comma continua poi a richiedere l'autorizzazione per sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione per-

sonale o domiciliare, o anche a semplice controllo sulla persona e sulle cose tenute con sè.

Il terzo comma è, nella sua prima parte, sostanzialmente identico al vigente terzo comma dell'articolo 68, dopo le modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 1993 sopra citata, per quanto attiene all'esigenza di autorizzazione per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, o a sequestro di corrispondenza, con l'ulteriore inserimento della previa autorizzazione per la registrazione di conversazioni (o comunicazioni). È in particolare da segnalare la seconda parte che affronta la questione delle intercettazioni indirette, già menzionate quando se ne è evidenziato il collegamento con la modifica dell'articolo 15 della Costituzione precedentemente illustrata.

Nulla è invece innovato per quanto attiene l'esecuzione di una sentenza penale irrevocabile nella forma dell'arresto o del mantenimento in detenzione del parlamentare condannato, esecuzione per la quale non è prevista alcuna autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione è attribuita dall'articolo 7 del presente disegno di legge, il quale inserisce l'articolo 137-*bis* nella Costituzione, all'istituenda Alta Corte di giustizia sulla base di relazione (articolo 6, comma 1) della Giunta del Senato o della Giunta della Camera dei deputati competenti in base ai rispettivi Regolamenti: la fase istruttoria rimane pertanto nella disponibilità delle Camere di appartenenza, mentre la decisione finale è sottratta alle rispettive Assemblee, per essere affidata ad un organo estraneo, imparziale, di rango costituzionale, parimenti autorevole per composizione e modalità di elezione, le cui deliberazioni nella particolare materia delle misure privative della libertà personale sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, primo periodo.

Ad un organo che si presenta con siffatte garanzie di obiettività ed alta specializzazione non deve peraltro essere preclusa la possibilità di rivedere la decisione adottata in ragione del sopravvenire di nuovi elementi: è il caso disciplinato dall'articolo 2 del disegno di legge per la parte che reca la nuova formulazione dell'articolo 68, quarto comma. Si prevede infatti in tale ipotesi la possibilità di una revoca dell'autorizzazione a procedere in tutti i casi in cui essa è stata concessa, e viceversa. Altra possibilità di rivedere la misura-autorizzazione adottata può realizzarsi sulla base di un giudizio di opportunità, quando sia stata messa in esecuzione una sentenza penale irrevocabile: l'esecuzione della sentenza penale irrevocabile può essere infatti sospesa dall'Alta Corte per la durata del mandato parlamentare, come dispone il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 68, inserito dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

L'articolo 3 del presente disegno di legge è volto a modificare gli articoli 102 e 104 della Costituzione, riservando ai soli giudici la partecipazione alla quota di componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura e rideterminando la durata di ciascuna consiliatura da quattro a sei anni, al fine - in perdurante costanza dell'introdotta regola della non rieleggibilità dei suoi componenti - di assicurare più efficace continuità d'azione.

L'articolo 4 introduce profonde modifiche all'articolo 105 della Costituzione.

Esso sottrae - da un parte - al Consiglio Superiore della Magistratura la competenza in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, materia attribuita - dal nuovo articolo 137-bis (introdotta dal successivo articolo 7 del disegno di legge) - all'Alta Corte di giustizia che, ai sensi della stessa norma, medesima competenza ottiene anche per i provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni altra magistratura. Puntualizza, da altra parte, individuandoli anche in via residuale, i poteri

del Ministro della Giustizia, così da rendere superflua la previsione dell'articolo 110, di cui è conseguentemente disposta l'abrogazione.

L'assetto della giustizia disciplinare è questione centrale per misurare il livello di responsabilità ed indipendenza dei magistrati, sia nei confronti dei cittadini, sia come garanzia del singolo magistrato rispetto all'ordine di appartenenza. Attualmente il giudice disciplinare dei magistrati è la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, articolazione interna dell'organo di autogoverno. Dopo la riforma scaturita dalla legge 28 marzo 2002, n. 44, essa è composta di sei membri scelti fra i componenti del Consiglio stesso e cioè più precisamente, dal vice presidente, da un componente laico, da un magistrato con funzioni di legittimità, da due magistrati con funzioni giudicanti di merito e da un magistrato con funzioni requirenti di merito.

Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione muove sul punto - come già accennato - nella logica delle conclusioni cui era approdato il precedente dibattito, nelle più diffuse convergenti opinioni che lo avevano caratterizzato, secondo cui è da ritenersi non più attuale un modello domestico di controllo delle condotte disciplinari, in così centrale contesto, quale è quello degli addetti alle funzioni di giustizia.

A prescindere comunque dall'autorevolezza da cui tali linee guida provengono, non vi è dubbio che il confronto culturale e tecnico sulla creazione di un giudice disciplinare separato dall'organo di autogoverno non potrà non centrare obiettivi fondamentali, quali la completa estraneità del giudizio disciplinare alle polemiche che periodicamente interessano tale organo, la valorizzazione di un diverso ruolo del Consiglio Superiore anche attraverso il potere, che comunque gli compete se non altro in termini di corretta interpretazione del principio di leale cooperazione, di segnalare, agli altri organi competenti a promuovere l'azione disciplinare, con-

dotte disciplinarmente sanzionabili dei magistrati e, infine, si conseguirebbe un risultato di chiarezza interpretativa rispetto al procedimento di trasferimento d'ufficio la cui natura, restando esso riservato al Consiglio Superiore, risulterebbe con evidenza diversificata rispetto al procedimento disciplinare. Coerentemente a ciò il presente disegno di legge non modifica, sul punto, l'articolo 107 della Costituzione, che registra invece una significativa puntualizzazione attraverso la riscrittura del suo quarto comma (ad opera dell'articolo 5 del disegno di legge), nel senso del più univoco riferimento delle garanzie di indipendenza all'Ufficio del Pubblico ministero (e non già ai suoi singoli componenti). E così pure, in termini di coordinamento, in relazione al secondo comma del successivo articolo 108.

L'articolo 6 del disegno di legge interviene sull'articolo 112 della Costituzione, spiegando una duplice funzione: da una parte mira infatti a relativizzare, precisandolo seppur conservandolo, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale contenuto in tale disposizione (ormai da decenni al centro del dibattito fra i giuristi, ma anche nell'occhio del ciclone, in relazione al comune apprezzamento dei cittadini, cui sempre meno sfugge la realtà di un'azione penale, obbligatoria «sulla carta» - ancorchè costituzionale - ma in realtà esercitata da pubblici ministeri e giudici in piena «discrezionalità»), e - da altra parte - mira ad introdurre un'ulteriore competenza affidata all'istituenda Alta Corte di giustizia, che è per l'appunto quella di elaborare - in concerto con il Parlamento e secondo le modalità indicate dal successivo articolo 9 del disegno di legge - i criteri di priorità con cui dovranno essere perseguiti i reati commessi e contrastate le condotte integranti disvalori.

Il nuovo articolo 137-bis della Costituzione, come introdotto dall'articolo 7 del disegno di legge di cui si chiede l'approvazione, affida quindi all'Alta Corte di giustizia la materia dei provvedimenti disciplinari

nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura e quella della tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della magistratura o dagli organi di autogoverno delle altre magistrature previsti dalla legge.

Il senso di tale operazione, che mira a realizzare - se pure in maniera tendenziale - quel disegno organizzativo che viene sovente dai commentatori definito come principio di unità della giurisdizione, riferendolo in modo prevalente a Calamandrei, è quello di arrivare all'unificazione (se pure non completa, stante il permanere di molteplici organi di autogoverno delle diverse magistrature) di alcuni moduli attuativi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura; all'autogoverno viene pertanto ad aggiungersi l'unitarietà dell'organo che adotta i provvedimenti disciplinari.

Va chiarito che, laddove l'articolo 137-bis fa riferimento agli appartenenti ad «ogni magistratura», esso impiega un'espressione identica a quella che ricorre nell'articolo 108, primo comma, della Costituzione, espressione che deve ritenersi comprensiva di qualunque figura magistratuale, ivi inclusi pertanto, oltre ai magistrati ordinari, in primo luogo gli appartenenti alle magistrature di cui all'articolo 103 della Costituzione: Consiglio di Stato e gli altri organi della giustizia amministrativa, Corte dei conti e tribunali militari, ma altresì i magistrati onorari e quelli appartenenti alle giurisdizioni speciali.

La ricomposizione all'interno dell'Alta Corte del momento disciplinare e di sindacato giurisdizionale amministrativo è suscettibile di determinare anche un significativo ancoraggio interpretativo, per quanto attiene al secondo comma dell'articolo 108 della Costituzione, che assegna alla legge il compito di assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

La piena autonomia ed indipendenza della funzione disciplinare, attuata mediante la sua attribuzione ad un giudice terzo ed imparziale, assevera le disposizioni dell'articolo

stesso come elemento obbligante per il legislatore ordinario e conforta sul fatto che tali norme non potranno più essere lette come una mera traccia orientativa per la discrezionalità legislativa.

Al riguardo va ricordato che i procedimenti disciplinari per le altre magistrature sono nel sistema attuale di spettanza dei rispettivi organi di autogoverno, anche mediante norme di rinvio alle attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura (e alle norme in vigore per i magistrati ordinari).

Per il Consiglio della magistratura militare, istituito dalle legge 30 dicembre 1988, n. 561, dispone in tal senso l'articolo 1, commi 3 e 7, di tale legge. Per la magistratura amministrativa, la legge 27 aprile 1982, n. 186, affida al Consiglio di Presidenza il compito di deliberare sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati e rinvia, per quanto non diversamente disposto, alle norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento (si vedano gli articoli 13, secondo comma, nonché 32, 33 e 34 della legge citata). Per la magistratura contabile dispone la legge 13 aprile 1988, n. 117, che nell'istituire il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, al comma 9 dell'articolo 10, stabilisce che al procedimento disciplinare - promosso dal procuratore generale della Corte dei conti - si applica, in quanto compatibile, la sopra menzionata normativa di cui alla magistratura amministrativa.

Infine, per la magistratura tributaria, dispone il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, agli articoli 15 e 16, nell'ambito delle linee-guida precedentemente richiamate, vale a dire quelle della competenza dell'organo di autogoverno (il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria) e dell'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

Va rilevato che l'attribuzione all'Alta Corte di giustizia della competenza in mate-

ria disciplinare consente di rendere omogeneo il trattamento normativo previsto, sotto questo specifico profilo, per i magistrati militari, tributari, contabili e amministrativi. Attualmente invece la situazione di tali magistrature è marcatamente diversificata, in quanto, mentre il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari ha carattere giurisdizionale, analogamente a quello riguardante i magistrati ordinari (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 71 del 1995 e n. 52 del 1998), al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi e contabili è stato riconosciuto carattere esclusivamente amministrativo (vedi Cassazione civile, Sezioni unite, n. 871 del 1992, n. 710 del 1999, n. 1049 del 2000, n. 5126 del 2002).

Né l'attribuzione all'Alta Corte della competenza in materia disciplinare, letta in uno con il successivo nuovo articolo 137-*quater*, il quale stabilisce che contro le decisioni dell'Alta Corte non è ammessa alcuna forma di impugnazione, appare asistemica sotto questo diverso profilo. A prescindere dalla già prevista non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale stabilita dall'articolo 137, terzo comma, della Costituzione e ribadita dalla Corte costituzionale (sentenza 2 luglio 1977, n. 125 che estendeva - nel caso «Lockheed» - alle decisioni della Corte medesima a composizione integrata l'inapplicabilità dell'articolo 111 della Costituzione), un ulteriore significativo precedente di insindacabilità è contemplato dalla valutazione della Camera e del Senato circa il ricorrere delle cause di giustificazione in base alle quali nei reati ministeriali l'autorizzazione a procedere può essere negata, per avere le persone agito per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante, oppure per il perseguimento di un preminente interesse pubblico (così l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1).

Per quanto attiene alla tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi

assunti dal Consiglio Superiore della Magistratura o dagli organi di autogoverno delle altre magistrature, a prescindere dalla ricorrente *querelle* sulla forma degli atti stessi e sulla veste di volta in volta assunta dal Ministro competente (particolarmente quello della giustizia) e del Capo dello Stato, la situazione attuale può essere rappresentata come di seguito. Per il Consiglio Superiore della Magistratura, il giudice competente è per esplicita statuizione (legge 24 marzo 1958, n. 195, articolo 17, comma 2, come sostituito dall'articolo 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74) il giudice amministrativo, con competenza esclusiva in primo grado del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Per gli altri organi di autogoverno è parimenti il giudice amministrativo, individuato però secondo le normali regole del foro territoriale.

Tra l'altro, avuto particolare riguardo alla tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, non si può che sottolineare come l'accertamento nell'Alta Corte permette di pacare le mai sopite - ed intuibili - perplessità connesse ad un sindacato giurisdizionale fin qui affidato ad un giudice (Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato) sostanzialmente «domestico». Peraltro non molto diverse considerazioni potrebbero valere rispetto alle relazioni che di fatto si instaurano fra Consiglio Superiore della Magistratura e Corte di Cassazione a sezioni unite, nel giudizio sul ricorso in unico grado contro i provvedimenti in materia disciplinare, di cui all'articolo 17, ultimo comma, della citata legge sul Consiglio Superiore della Magistratura n. 195 del 1958.

Quanto alla costituzione e alla composizione, l'Alta Corte di Giustizia è formata da diciannove giudici (articolo 137-ter della Costituzione, come introdotto dall'articolo 7 del presente disegno di legge), numero nient'affatto pletorico, volta che si rifletta sul complesso delle competenze ad essa attri-

buite e sul prevedibile numero di affari da trattare. L'Alta Corte è eletta dai delegati delle Regioni e dal Parlamento in seduta comune, con eccezione di cinque componenti di diritto (i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati nella legislatura precedente rispetto a quella in cui l'elezione ha luogo, oltre che il Presidente della Corte Costituzionale e il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura da ultimo cessati dalle rispettive cariche. Requisiti necessari per i componenti elettivi è l'appartenenza alle categorie degli avvocati, dei professori universitari in materie giuridiche e dei magistrati anche a riposo.

I requisiti per la nomina a giudice dell'Alta Corte corrispondono all'esigenza di assicurare un'altissima preparazione tecnico-giuridica, in una con le competenze ed il prestigio di tale organo, così come, per altro verso, a garantirne, essenzialmente, l'imparzialità. Si esclude ogni possibilità di nuova nomina e ciò corrisponde - di per sé - a garanzia di indipendenza del giudice.

Da segnalare la disposizione dell'ultimo comma del nuovo articolo 137-ter la quale stabilisce la *prorogatio* del giudice dell'Alta Corte nella carica e nell'esercizio delle funzioni fino all'assunzione di queste da parte del successore. Ciò evita un'aporia che è emersa con molta nettezza avuto riguardo alla Corte costituzionale, in considerazione dell'esclusione della *prorogatio* del giudice costituzionale giunto alla scadenza del mandato, per quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, a causa dei possibili ritardi che caratterizzano la sostituzione dei giudici cessati dall'incarico per la componente eletta dal Parlamento. Infine, e ad ulteriore garanzia di indipendenza, l'Alta Corte è presieduta da un giudice eletto dall'Alta Corte stessa.

Più in generale, va evidenziato che le funzioni che vengono attribuite all'Alta Corte stessa implicano che tale organo operi come un collegio imperfetto e non come collegio perfetto e siffatta ultima ricostruzione

va esplorata per saggiarne la compatibilità sistematica con la predetta natura giurisdizionale delle funzioni svolte. Al riguardo, si possono ricordare le sentenze della Corte costituzionale n. 284 del 1986 e n. 52 del 1998 dove, in particolare nella prima, si ritiene sia da escludere che il modello del collegio imperfetto «possa incidere sul requisito dell'indipendenza» e si cita del resto - tra l'altro - come esempio di organo giurisdizionale operante come collegio imperfetto la stessa Corte costituzionale.

I componenti dell'Alta Corte non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche e non possono essere iscritti a partiti o movimenti politici o ad associazioni dagli stessi promesse, né svolgere attività ad essi inerenti. Si tratta, anche in questa ipotesi, di norme che tentano, ancora una volta, di rendere visibile e trasparente l'imparzialità di tale organo e che, in parte, ricalcano il regime delle incompatibilità stabilito per i giudici della Corte costituzionale.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è poi incompatibile (si veda l'articolo 7 del presente disegno di legge) con qualsiasi altra attività. I membri dell'Alta Corte, durante il periodo di permanenza in carica, non possono assumere o conservare alcuna carica pubblica o altri uffici o impieghi pubblici e privati.

Per i magistrati in attività di servizio o i professori universitari, è specificamente previsto il collocamento in aspettativa per tutto il periodo in cui restano in carica, periodo al cui spirare, e salvo il raggiungimento dei limiti di età, è disposto il loro rientro in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni esercitate precedentemente. Per gli avvocati, al momento della cessazione della carica, diviene invece possibile riprendere lo svolgimento dell'attività professionale. I giudici dell'Alta Corte non possono inoltre svolgere attività commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco di società, né far parte di commissioni giudicatrici di concorso

o di appalto, svolgere le funzioni di arbitro, né ricoprire cariche universitarie.

Mentre l'articolo 8 reca talune norme in relazione alle modalità dei procedimenti davanti all'Alta Corte (in relazione alle decisioni assunte con riferimento alle materie di cui all'articolo 68, al primo comma, e alla proposizione dei procedimenti nei confronti dei magistrati, al secondo comma), soprattutto con riferimento alle maggioranze previste in relazione alle decisioni più gravi (sia nei confronti dei parlamentari, sia nei confronti dei magistrati), l'articolo 10 assicura l'applicabilità di alcune delle vigenti disposizioni relative alla Corte costituzionale: si tratta in particolare dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, (che stabilisce che i giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio solo in seguito a decisioni della Corte stessa, e che estende ai componenti della Corte costituzionale l'immunità prevista dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione), degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, (che, tra l'altro, prevedono l'insindacabilità dei giudici della Corte costituzionale per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, fissano la retribuzione dei giudici, richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte medesima per le deliberazioni di cui al già citato articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948), nonché degli articoli 2 e 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, (che attribuiscono alla Corte costituzionale medesima il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e fissano alcuni adempimenti procedurali per la copertura delle vacanze).

Il comma 2 dell'articolo 10 intende infine escludere qualsiasi dubbio interpretativo sul fatto che il presente disegno di legge costituzionale lascia immutata la normativa vigente in tema di reati ministeriali di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989 ed alla legge 5

giugno 1989, n. 219. La disposizione fa esplicito riferimento all'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989 in quanto si tratta dell'unica disposizione con cui sarebbe stato astrattamente possibile ipotizzare un'interferenza con i temi oggetto del presente disegno di legge.

L'articolo 11, comma 1, rinvia infine alla legge ordinaria l'emanazione di tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge costituzionale che il disegno di legge propone. Si è cercato di definire con la maggiore ampiezza possibile l'ambito di intervento del legislatore ordinario, anche per assicurare un adeguato margine di flessibilità organizzativa. Al riguardo va segnalato che l'attribuzione al legislatore ordinario del compito di dettare le norme sull'organizzazione dell'Alta Corte di giustizia lascia aperta la possibilità - riprendendo le argomentazioni già fatte proprie dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 12 del 1971 - che la legge ordinaria preveda la

creazione all'interno dell'Alta Corte di una o più sezioni deliberanti, qualora tale soluzione organizzativa venisse ritenuta opportuna in relazione all'esercizio di alcune delle competenze attribuite all'alta Corte medesima.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 richiama, da ultimo, l'attenzione sull'esigenza di un intervento di coordinamento delle disposizioni vigenti dell'ordinamento giudiziario e relative ad ogni magistratura con quelle del testo qui proposto.

L'articolo 12, infine, puntualizza la applicabilità delle disposizioni dell'articolo 96 della Costituzione e delle correlate leggi (compresa la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1) anche a coloro che svolgono la funzione di viceministri o di sottosegretari di Stato.

L'articolo 13 sopprime il terzo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, non più attuale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della Costituzione è aggiunto il seguente: «La legge assicura con ogni mezzo la riservatezza delle persone estranee al procedimento, anche disciplinando i modi con cui è consentita l'utilizzazione di atti in cui è riferito di esse, ovvero di corrispondenza, conversazioni o comunicazioni che le riguardano, nonché limitando i casi in cui le stesse possono essere raccolte, conservate, divulgate o rese oggetto di pubblica conoscenza anche a seguito della pubblicazione a mezzo stampa».

Art. 2.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse nell'ambito della Camera di appartenenza e, in ogni caso, nella loro veste o nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Senza autorizzazione dell'Alta Corte di giustizia, e salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione; né può essere sottoposto, per qualsiasi motivo, a perquisizione personale o domiciliare, ovvero a controllo delle persone o delle cose tenute con sè.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a qualsiasi forma di intercettazione di conversazioni, o comunicazioni, o a sequestro di corrispondenza, nonché per utilizzare, in qualsiasi procedimento, compresi quelli cui gli stessi siano estranei, conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali i medesimi siano partecipi.

L'autorizzazione prevista dai commi secondo e terzo, una volta concessa, può essere revocata e, una volta denegata, può essere successivamente concessa, se risultano nuovi elementi che ne giustificano il diniego o la concessione.

L'autorizzazione prevista dal secondo comma non è necessaria per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza irrevocabile.

L'Alta Corte di giustizia può tuttavia disporre il differimento o la sospensione dell'esecuzione della sentenza irrevocabile per la durata del mandato parlamentare».

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 102 della Costituzione la parola: «magistrati» è sostituita dalla parola: «giudici».

2. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione la parola «magistrati» è sostituita dalla seguente «giudici», e le parole «tra gli appartenenti alle varie categorie,» sono sostituite dalle seguenti: «essi stessi».

3. Al sesto comma dell'articolo 104 della Costituzione la parola «quattro» è sostituita dalla parola «sei».

Art. 4.

1. All'articolo 105 della Costituzione le parole: «le promozioni e i provvedimenti disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le promozioni».

2. All'articolo 105 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Spetta al Ministro della Giustizia l'organizzazione e ogni altra competenza per il funzionamento della giustizia».

3. L'articolo 110 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. Il quarto comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente: «L'organizzazione e le garanzie dell'ufficio del pubblico ministero sono stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

2. Il secondo comma dell'articolo 108 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I giudici, compresi quelli delle giurisdizioni speciali, e gli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia hanno il dovere dell'indipendenza. La legge impedisce che gli stessi siano sottoposti a qualsiasi interferenza nello svolgimento della propria funzione. La legge assicura altresì l'indipendenza dell'ufficio del pubblico ministero».

Art. 6.

1. All'articolo 112 della Costituzione sono aggiunte in fine le parole: «secondo le priorità indicate dall'Alta Corte di giustizia e dal Parlamento d'intesa fra loro ovvero stabilite dalla legge».

Art. 7.

1. Nella Parte II, Titolo VI, della Costituzione, dopo la Sezione I, è inserita la seguente:

«Sezione I-bis. - *L'Alta Corte di giustizia.*

Art. 137-bis. - Spettano all'Alta Corte di giustizia, secondo le modalità stabilite con legge costituzionale:

- le deliberazioni previste dall'articolo 68;

- i provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura;

- la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della magistratura o dagli organi di autogoverno delle altre magistrature previsti dalla legge;

- la indicazione, ogni triennio, d'intesa con il Parlamento, delle priorità di esercizio dell'azione penale.

Art. 137-ter. - L'Alta Corte di giustizia è composta da diciannove giudici.

Ne fanno parte di diritto i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella legislatura precedente a quella in corso, il Presidente della Corte Costituzionale e il Vicepresidente del Consiglio Superiore della magistratura cessati da ultimo dalle rispettive funzioni anteriormente all'insediamento del Parlamento nella legislatura in corso. Il Presidente della Camera dei deputati provvede al relativo interpello, nei trenta giorni successivi alla sua elezione.

Quattro componenti sono eletti da delegati dei Consigli regionali per metà tra avvocati dopo quindici anni di esercizio e per metà tra professori ordinari di università in materie giuridiche e magistrati, anche a riposo, con almeno quindici anni di anzianità.

I delegati dei Consigli regionali sono eletti dagli stessi con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 83.

Gli altri componenti, compresi quelli in sostituzione dei componenti di diritto che, interpellati a norma del secondo comma, abbiano dichiarato di non voler accettare, sono eletti dal Parlamento in seduta comune in numero di sei tra avvocati dopo quindici anni di esercizio e per la restante parte tra professori ordinari di università in materie giuridiche e magistrati, anche a riposo, con almeno quindici anni di anzianità.

All'elezione dei componenti dell'Alta Corte di giustizia ai sensi del terzo e del quarto comma si procede in modo che sia as-

sicurata la rappresentanza delle minoranze. Essa ha luogo entro novanta giorni dalla prima riunione della Camera dei deputati.

L'Alta Corte di giustizia elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici dell'Alta Corte di giustizia durano in carica sino al termine della legislatura nel corso della quale sono stati eletti i componenti elettivi da parte del Parlamento in seduta comune.

I giudici dell'Alta Corte di giustizia non possono far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale né possono, finché sono in carica, prestare alcuna altra attività: non possono assumere o conservare alcuna carica pubblica o altri uffici o impieghi pubblici e privati, né, in particolare, svolgere attività commerciali o industriali ovvero funzioni di amministratore o sindaco di società.

Durante il periodo di appartenenza all'Alta Corte di giustizia i giudici che sono magistrati in attività di servizio o professori universitari non possono continuare nell'esercizio delle loro funzioni e sono collocati in aspettativa per tutto il periodo in cui restano in carica. All'atto della cessazione della carica, e salvo che non abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, è disposto il loro rientro in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.

I giudici dell'Alta Corte di giustizia non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso o di appalto, svolgere la funzione di arbitro; non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche e non possono essere iscritti a partiti o movimenti politici o a associazioni dagli stessi promosse, né svolgere attività ad essi inerenti.

Alla scadenza i giudici dell'Alta Corte di giustizia sono prorogati nella carica e nell'esercizio delle funzioni fino all'assunzione delle stesse da parte dei successori e non possono essere rieletti.

Art. 137-*quater*. - Contro le decisioni dell'Alta Corte di giustizia non è ammessa alcuna forma di impugnazione».

Art. 8.

1. Le deliberazioni dell'Alta Corte di giustizia nelle materie di cui all'articolo 68 della Costituzione sono adottate su relazione della Giunta del Senato della Repubblica o della Giunta della Camera dei deputati competenti in base ai rispettivi regolamenti.

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti alle magistrature sono adottati a seguito di richiesta del Ministro della Giustizia per gli appartenenti alla magistratura ordinaria o a seguito di richiesta del ministro altrimenti competente per gli appartenenti alle altre magistrature, ovvero a seguito di richiesta degli altri soggetti indicati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Alta Corte di giustizia in materia di misure privative della libertà personale ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti.

È prescritta la stessa maggioranza per disporre la sospensione dell'esecuzione di una sentenza irrevocabile per la durata del mandato parlamentare ai sensi del sesto comma del citato articolo 68 e quando è richiesto nei confronti del magistrato il provvedimento disciplinare della sospensione dalle funzioni o della rimozione dall'ufficio.

Art. 9.

1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia, il Parlamento, entro sei mesi dal suo insediamento, e, decorso un triennio, entro i sei mesi successivi, delibera in seduta comune i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale a norma dell'articolo 112, fatto riferimento ai singoli reati e alle relative circostanze.

2. L'Alta Corte di giustizia, nei successivi sessanta giorni, dà indicazione dei predetti criteri al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, conformemente alla deliberazione assunta dal Parlamento. Prima di procedere a quanto sopra, la Corte svolge, se lo ritiene opportuno, proprie osservazioni, e può chiedere per una sola volta, sulla base delle stesse, una nuova deliberazione del Parlamento in seduta comune.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, tramite i procuratori generali della repubblica, ne dà singolarmente comunicazione a tutti gli uffici del pubblico ministero perché vi si attengano.

4. I procuratori generali della repubblica vigilano sul rispetto dei criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale da parte degli altri uffici del pubblico ministero e segnalano le eventuali irregolarità al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la corte di cassazione ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare.».

Art. 10.

1. Si applicano all'Alta Corte di giustizia, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e successive modificazioni, degli articoli 5, 6, 7, 8, e 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, nonché degli articoli 2 e 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 11.

1. Con legge ordinaria sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Alta Corte di giustizia, le modalità di svolgimento dei giudizi davanti ad essa assicurando in

ogni caso la tutela del diritto di difesa degli interessati, nonché le altre norme di attuazione della presente legge costituzionale.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si provvede all'adeguamento e al coordinamento delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario e relative ad ogni magistratura.

Art. 12.

1. Le disposizioni dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, nonché le disposizioni di legge ordinaria stabilite per l'attuazione delle precedenti, si applicano anche ai vicesegretari e ai sottosegretari di Stato nominati ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 13.

1. Il terzo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogato.

